

Associazione L'ISOLA DEI RE ONLUS - La voce dell'autismo
c.f. 92175870929

Verbale di Assemblea straordinaria

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di dicembre in Cagliari, alla via Salvator Rosa civico 33, alle ore diciassette si sono riuniti i soci dell'Associazione **"L'ISOLA DEI RE ONLUS - La voce dell'autismo"** c.f. 92175870929,

- **Simonetta Picciau, Martina Pau, Grazia Maruccia, Maria Cristiana Fiori, Alessandro Digilio, Stefania Perra, Tiziana Di Sante, Marcello Badas**

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente statuto sociale, per riunirsi in Assemblea ed, in sede straordinaria, in seconda convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adeguamenti statutari Riforma Normativa Terzo Settore;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea **Grazia Maruccia**, la quale constata e fa constare:

- che dei numero 8(otto) associati regolarmente iscritti, sono presenti in proprio o per delega numero 8(otto) associati,
- che sono presenti i membri del consiglio direttivo signori

Grazia Maruccia, Marcello Badas, Simonetta Picciau, Martina Pau

che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo del vigente statuto, ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovra riportato ordine del giorno viene chiamato fungere da segretario **Marcello Badas** il quale accetta.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale contenente delle modifiche divenute necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente.

Il presidente, quindi, illustra agli intervenuti il nuovo testo di Statuto, contenente le modifiche proposte, che regolerà la vita dell'Associazione, qualora l'Assemblea deliberasse in senso favorevole, fermi ed invariati la sede, l'oggetto, le finalità ed il patrimonio dell'Associazione.

Segue sul punto idonea discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità, delibera:

- 1) di adottare le modifiche proposte dal Presidente e di approvare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, così come illustrato dal Presidente, che sottoscritto come per legge, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto.

La presente Associazione è ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, pertanto il presente atto è esente da imposta di bollo ex art.17 del sopracitato d.lgs. n. 460/1997 ed è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 11 bis della tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Firmato **Grazia Maruccia**



Firmato **Marcello Badas**



ESSENTE
27 GEN 2023
152
3

Presidente
Allegato "A"

Segretario

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione -Sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata **"L'ISOLA DEI RE ONLUS - La voce dell'autismo"**, ed ente del terzo settore, denominata anche in forma abbreviata **"L'ISOLA DEI RE"**.

L'Associazione non ha fini di lucro, e apartitica e si ispira a principi di solidarietà umana e cristiana.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"L'ISOLA DEI RE ONLUS - La voce dell'autismo - Organizzazione di volontariato"** in sigla denominata **"L'ISOLA DEI RE ONLUS - La voce dell'autismo - ODV"**, denominata anche in forma abbreviata **"L'ISOLA DEI RE ONLUS - ODV"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha **sede in Quartucciu**.

Con deliberazione del consiglio direttivo e senza modifica al presente statuto, potrà essere trasferita la sede legale, potranno essere istituiti e soppressi uffici di rappresentanza, sedi periferiche, delegazioni ed uffici secondari, il tutto nell'ottica di favorire al massimo l'aggregazione delle persone affette da POD e delle loro famiglie che presentano gravi difficoltà oggettive negli spostamenti e nel disporre di tempo materiale per promuovere i propri diritti.

Articolo 2

Finalità e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione ha come obiettivo primario lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore delle persone affette da disturbo pervasivo dello sviluppo e del comportamento (POD), il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da PDD e delle loro famiglie, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sul disturbo pervasivo dello sviluppo e del comportamento del disturbo generalizzato dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AFFETTE DA AUTISMO".

L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone affette da POD, ad incrementare le conoscenze sulla PDD e diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone affette da POD.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività aventi ad oggetto:

- creare un collegamento tra le famiglie;
- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione;
- promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni;
- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive;
- avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- creare, promuovere e gestire comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare il coinvolgimento delle famiglie e l'inserimento lavorativo;
- interventi riabilitativi e psico-educativi permanenti;
- attuare e gestire servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per persone affette da PDD;
- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con PDD;
- espandere la coscienza sociale sui problemi e le necessità delle persone con PDD e delle loro famiglie, anche attraverso strumenti pubblicitari di massa, produzioni editoriali, partecipazione ed organizzazione nazionale ed internazionale, utilizzo di tecnologie informatiche, multimediali, eccetera;
- contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da PDD anche con la realizzazione, la supervisione o la compartecipazione a progetti specifici che possano contribuire a tale finalità;

- realizzare forme concrete di inserimento sociale per le persone affette da PDD mediante prestazione di servizi assistenziali e sanitari, di inserimento lavorativo e abitativo, di professionalizzazione, di specializzazione e similari;

- contribuire in ogni modo alla prevenzione secondaria e terziaria dei disturbi dello spettro autistico, anche promuovendo e gestendo ricerche territoriali, e promuovendo ogni azione tendente al superamento delle forme di emarginazione;

- promuovere, creare e gestire servizi culturali, di assistenza, di formazione professionale, sportivi, ludici, di inserimento e di avviamento al lavoro, anche gestendo direttamente o indirettamente attività lavorative, tendenti al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

compiere operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, aventi pertinenza con le finalità dell'associazione.

In questi propositi l'associazione opera come organismo autonomo e si avvale di eventuali affiliazioni con altre associazioni nazionali e internazionali che ne condividono principi.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere.

Articolo 3

Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. Potrà promuovere la collaborazione con altre associazioni di volontariato locali, enti pubblici, aziende sanitarie, università, imprese private e qualunque altra figura che ne supporti e ne condivida le finalità.

Stabilire rapporti di collaborazione continuativa e attiva con altre associazioni locali, nazionali e internazionali che si occupano di PDD.

Potrà stipulare convenzioni e altri generi di contratti con enti pubblici.

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sociali, potrà aderire ad altri enti, a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli dell'Associazione e/o che siano integrativi di essi.

L'adesione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del vigente Statuto sociale.

Articolo 5

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio nazionale per la quale si avvale della partecipazione personale volontaria e gratuita dei propri aderenti.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dalla associazione unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo di altra natura nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività svolta non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, così come previsto art. 33 CTS.

Articolo 6

Il presente statuto può essere integrato dal Regolamento del Corpo dei Volontari, dal Regolamento del Personale Dipendente e/o da altri regolamenti interni.

I regolamenti di cui al presente articolo sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti integrativi.

Possono divenire soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tutti gli associati aderiscono all'associazione liberamente, spontaneamente e senza fini di lucro o ritorno personale;

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli aderenti è illimitato. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, e previsto un rimborso per le spese sostenute durante l'attività prestata per l'attuazione di iniziative e compiti di interesse dell'associazione promossi dal C.D. subordinatamente alla disponibilità finanziaria per la copertura della spesa. Gli associati agiscono per le finalità dell'associazione con correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'Ammissione è decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, la qualifica di Socio non è trasmissibile. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di aprile.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né sulle quote associative versate.

Articolo 8

Ogni associato, ha il diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso derivante;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e/o all'Organo di controllo, se nominato, presso la sede sociale entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

Ha il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- c) Versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea.

Articolo 9

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità sul servizio;
- b) per recesso;
- c) per esclusione;
- d) per mancato versamento della quota associativa annuale.
- e) decesso.
- f) mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che, contravvengono a quanto stabilito all'Assemblea.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile la prosecuzione del loro rapporto associazione.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 10

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11 lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre la propria ragione difensiva.

I provvedimenti di cui all'art.11 lettere a), b), c), f) sono esecutivi dal momento della notifica.

Articolo 11

Bilancio e Patrimonio

L'esercizio finanziario della associazione inizia il primo di Gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le entrate della associazione necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Da contributi di enti pubblici e privati;
- c) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) Da oblazioni e da ogni entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione;
- e) Da attività commerciali e produttive marginali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i) raccolta fondi.

Articolo 12

Il patrimonio della associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili;
 - b) da titoli pubblici e privati;
 - c) da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.
- L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La quota associativa viene corrisposta entro il mese di aprile di ogni anno dagli associati. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associate.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 13

Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Articolo 14

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorra presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previste il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il termine di approvazione del bilancio d'esercizio per la definitiva approvazione.

Articolo 15

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- a) L'organo di controllo;
- b) Il Collegio dei Probiviri;

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno durata di tre esercizi.

Articolo 16

L'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali di adesione.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancor che non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) nonché per gli altri adempimenti di propria competenza.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa;
- approvare il bilancio consuntivo.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- modifiche dello statuto;
- delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe;
- devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Tutte le assemblee sono presiedute dal presidente e da lui convocate in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario a mezzo posta, e-mail, avviso pubblico o altra comunicazione idonea almeno dieci giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, inviato via posta ordinaria o elettronica, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Le assemblee possono altresì essere convocate su richiesta di un terzo degli associati ordinari oppure su iniziativa di due terzi dei componenti il consiglio direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono riassunte in verbale, redatto dal segretario, e sottoscritto dal presidente. I verbali sono tenuti, a cura del presidente, nella sede dell'associazione e ciascun associato ha diritto di consultazione e di trarne copie.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto e in sede di assemblea può essere portatore di massimo tre deleghe, se in regola con il versamento delle quote annuali di adesione ed iscritto da almeno tre mesi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice degli associati ordinari presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Sia il delegante che il delegato devono essere regolarmente iscritti da almeno tre mesi.

Ogni socio può rappresentare, tramite delega, fino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Articolo 17

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti agli ordini del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea tutti soci, ed hanno diritto al voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario.

Qualora necessario, nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi occorre, tre scrutatori per la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 18

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- b) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura associativa della stessa;
- d) approvare e modificare il regolamento dei soci;
- e) approvare le modifiche allo Statuto;
- f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- g) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- l) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri, dura in carica tre anni, viene convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto o e-mail contenente l'ordine del giorno e diffuso almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere nell'apposito "Verbale del Consiglio Direttivo".

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, un vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Nomina, inoltre, al suo interno, un segretario ed un tesoriere.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene aggiornati i libri contabili, effettua le relative verifiche.

Ogni sua deliberazione viene presa a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del presidente, può nominare i componenti di un comitato scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.

Articolo 20

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) deliberare sulla stipula dei contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
- d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- e) aderire ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) assumere e gestire il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente/Statuto e dalle disposizioni di legge;
- g) predisporre regolamenti interni rivolti personale dipendente e/o autonomo;
- h) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- i) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- l) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- o) proporre alla assemblea la determinazione della quota associativa.

Articolo 21

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati. Il presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e per gli adempimenti previsti dallo statuto.

Il presidente notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.

Il presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-presidente

Articolo 22

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto da tre membri effettivi (Collegio dei Revisori), di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile e due supplenti. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre anni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 23

Se nominato l'organo di controllo verifica trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dall'organo di controllo ed esprime un parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

Articolo 24

Se nominato il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati ogni tre anni.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Nel caso in cui l'organo del Collegio dei Probiviri non venga nominato le sue funzioni sono da attribuirsi all'Assemblea dei Soci.

Articolo 25

Se nominato il Consiglio dei Probiviri, con giudizio insindacabile delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'organo dell'Associazione.

Delibera altresì sulle controversie tra Soci e Organi dell'Associazione e tra singoli componenti degli Organi medesimi.

Delle proprie riunioni il Consiglio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto all'art.9, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 27

Per quanto non specificatamente specificato nel presente Statuto si fa ricorso alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 28

Disposizione Transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Giuseppe Jovan *Marcello Bindi*
Martina Bu *Stefano Fazio*
Dino J. Le *Franco M. M.*
Stefano P. *Adolfo Orsi*